EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 26 ottobre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1970, n. **744.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al terzo e al quarto comma, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle altre: « trenta giorni »;

tra il quarto e il quinto comma è inserito il seguente:

« Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, è consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalità gratuita di quindici giorni ».

All'articolo 2, al primo comma, le parole: « Entro tre mesi » sono sostituite dalle altre: « Entro nove mesi ».

All'articolo 4,

il sottotitolo: « *Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie* » è sostituito dal seguente: « *Assunzioni obbligatorie ed altri benefici* »;

al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato »;

alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevata al trenta per cento; almeno la metà di tale aliquota sarà assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della commissione provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge stessa e dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque punti per il bisogno di alloggio.

Alle domande dei concorrenti suddetti è altresì assegnato, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianità di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 del sopra citato decreto n. 1471.

Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la loro attività lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 ».

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. (*Provvidenze per i notai*). — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano il trasferimento ».

« Art. 4-*ter*. (*Incarichi temporanei a sanitari*). — Ai connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, è conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti.

Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, debbono inviare al Ministero della sanità l'elenco dei posti da assegnare.

Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente disponibili sarà trasmesso allo stesso Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Tali elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma precedente.

Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte, l'incarico verrà conferito secondo le norme vigenti ».

« Art. 4-*quater*. (*Esami di idoneità e concorsi per i sanitari*). — Il Ministero della sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandirà una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneità prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1.

Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudicherà anche i candidati alla idoneità per le qualifiche inferiori della stessa specialità.

Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di cui all'articolo 4-*ter* beneficiano dell'elevazione di 5 anni del limite di età in aggiunta ai benefici già previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli enti mutualistici e previdenziali, è elevato a 55 anni in favore delle persone indicate all'articolo 4-*ter*.

Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente articolo 4-*ter* che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'effettuazione delle prove di esame non potrà aver luogo prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma quinto, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente articolo 1, dà diritto al punteggio preferenziale di 10 punti nella categoria dei titoli.

Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

Per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto dal presente decreto, le disposizioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Peraltro, le amministrazioni ospedaliere non possono bandire concorsi di assunzione prima dell'espletamento degli esami di idoneità ».

« Art. 4-*quinquies*. (*Provvidenze per altro personale sanitario*). — Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che ivi abbiano esercitato professioni o arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti pubblici sanitari o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è esteso ai farmacisti che abbiano prestato servizio in qualità di direttore o collaboratore presso farmacie in Libia.

Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanità, dell'idoneità del titolo abilitante all'esercizio della professione o arte sanitaria.

Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* ».

« Art. 4-*sexies*. (*Provvidenze per i farmacisti*). — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo, che ivi abbiano esercitato l'attività di farmacista, potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla apertura ed all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia, anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo accertamento, da parte del Ministro per la sanità, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta ».

All'articolo 5,

il sottotitolo: « *Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione* » è sostituito dal seguente: « *Attività assistenziali del Ministero dell'interno* »;

al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei »;

alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ai predetti profughi e rimpatriati, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di sei mesi dalla data del rimpatrio ».

All'articolo 7, al primo comma, le parole: « ulteriore importo di lire 4.500 milioni » sono sostituite dalle altre: « ulteriore importo di lire 7.500 milioni ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: « in Libia » è soppressa la parola « fino » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa provvidenza si applica agli insegnanti e professori incaricati locali assegnati con provvedimento del Ministero degli affari esteri o della competente autorità consolare alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle scuole elementari e medie di Bengasi ».

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*. (*Personale direttivo e docente di ruolo*). — Il personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10 cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.

Il predetto personale, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, è assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi è utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unità, può essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 1° novembre 1970, è determinata un'aliquota, non superiore a 20 unità, di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.

Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed è costituita apposita commissione per provvedervi ».

All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole: « al quarto » sono soppresse le altre: « e quinto ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. (*Assistenza scolastica*) — Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.

Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con la ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma è concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalità che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13.

Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.

Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere è valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971 ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. (*Modalità di applicazione*). — Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 10-*bis*, 11, 12 e 12-*bis* del presente decreto ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 12-*bis* si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 24, il sottotitolo: « *Assistenza sanitaria dell'INAIL* » è sostituito dal seguente: « *Assistenza sanitaria dell'INAM* ».

All'articolo 27,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972 »;

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — DONAT-CATTIN — BOSCO — MISASI — MORO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. **745**.

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità, per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni di carattere tributario

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata al decreto-legge sopracitato, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della predetta tabella *B* per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.588,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 5.430 a lire 9.889 per quintale.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

Agli spiriti classificati di seconda categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Art. 3.

Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto.

Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il quattro per cento all'anno.

Per le acquaviti importate la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acquaviti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovraimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

Art. 5.

In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla

legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo è concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica.

Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 6.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri	0,100	lire	80
da litri	0,250	»	100
»	0,500	»	220
»	0,750	»	340
»	1,000	»	420
»	1,500	»	560
»	2,000	»	640

Art. 7.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a lire 110 per chilogrammo.

Art. 8.

Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000, ad eccezione dei casi in cui l'ammontare delle tasse ordinarie è inferiore a detto importo, nonchè con esclusione delle tasse fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina, di quelle per l'affranco e la rinnovazione dei censi, livelli e canoni enfiteutici, di quelle per gli atti di assegnazione di terreni e fabbricati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e per gli atti conseguenziali e della tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680, che pertanto restano invariate.

Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonchè tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

Art. 9.

I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonchè i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

Art. 10.

L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 500 per ogni foglio.

Resta ferma l'imposta nella misura di lire 400 per gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'art. 48 della tariffa, parte seconda, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli della tariffa stessa che ad esso fanno riferimento, è stabilita rispettivamente nella misura di lire 200, 300 e 400 per ogni foglio.

L'imposta fissa di bollo prevista dall'art. 66 della tariffa, parte seconda, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che, a norma della legge di registro, sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo delle formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, è stabilita in lire 400.

Art. 11.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dello uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal primo comma del precedente art. 10, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro, dagli uffici statali, regionali, provinciali e comunali, dai pubblici ufficiali, o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione od impressione della data la quale dovrà corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 12.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura:

a) aliquota 7 per cento, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro ed in platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) aliquota 20 per cento, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale, perle naturali e coltivate;

c) aliquota 20 per cento, per antichità di ogni genere; libri antichi; oggetti da collezione; francobolli da

collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti ed autori non viventi.

La nuova aliquota non si applica per l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle università, dei musei e degli istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti resta ferma l'aliquota del 6,40 per cento, dovuta a norma dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni;

d) aliquota 8 per cento, per macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche; apparecchi cinematografici da presa delle immagini e del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione, con o senza riproduzione del suono, esclusi quelli destinati a scopo didattico;

e) aliquota 8 per cento, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori, dischi, esclusi quelli a scopo didattico e quelli di musica classica e sinfonica;

f) aliquota 8 per cento, per strumenti musicali in genere esclusi i meccanismi per scatole musicali;

g) aliquota 15 per cento, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Alle aliquote stabilite dal presente articolo non si applica l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni.

L'esenzione per le vendite effettuate nei laboratori artigiani, nei confronti del privato consumatore, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, non si applica per gli atti economici relativi ai prodotti di cui al primo comma del presente articolo.

L'imposta generale sull'entrata dovuta a norma del precedente comma si assolve nei modi e termini normali, a cura del venditore, in base alle aliquote come sopra stabilite, per i singoli prodotti.

Restano ferme le aliquote dell'imposta generale sulla entrata relative alle vendite all'asta dei prodotti sopra elencati, effettuate ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745, dai Monti di credito su pegno di prima e seconda categoria, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 13.

E' soppressa la lettera *i*) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente l'esenzione dalla tassa di circolazione per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV.

E' soppresso, inoltre, l'art. 24 del suindicato testo unico, riguardante la riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

Le tasse di circolazione per gli autoscafi, di cui alla tariffa *E* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aumentate del 50 per cento.

Art. 14.

I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

E' ammessa la rivalsa sugli utenti, salvo che per gli autoveicoli autorizzati al trasporto merci.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i modi ed i termini per la presentazione della denunzia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale.

Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia si applica una soprattassa uguale al sessanta per cento del diritto dovuto.

Per l'infedele denunzia è dovuta la pena pecunaria da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso.

Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto si applica la soprattassa del dieci per cento della somma non versata.

Le predette soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare se la denunzia ed il pagamento abbiano luogo nei 30 giorni dai rispettivi termini.

Sono applicabili le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per il ritardato od omesso pagamento del diritto speciale debbono, inoltre, corrispondersi gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

I numeri 42 e 195 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti da quelli riportati in calce al presente articolo.

Per i provvedimenti amministrativi di cui ai numeri indicati nel comma precedente soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza tra quella corrisposta e quella prevista dal presente provvedimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

A tali effetti si trascura la frazione di mese.

I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, ai sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni previste dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, salvo che nella tabella allegato *A* al testo unico predetto non sia stabilita una diversa sanzione.

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	*Note*
42	*a*) Rilascio e rinnovo del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)			La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.
	per ogni anno o frazione di esso	4.000	Marche	All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.
	b) Rilascio passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185)			
	per ogni componente il gruppo (esclusi il capo gruppo ed i minori di anni 10) . . .	300	Id.	Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti, dalle autorità di pubblica sicurezza competenti al rilascio del passaporto. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate col timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di pubblica sicurezza presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettori per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile Club d'Italia. Valgono le esenzioni dalla tassa previste dall'art. 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
195	Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:			La tassa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro.
	1) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 chilogrammi; autoveicoli per trasporto promiscuo o autovetture anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a carico superiore a chilogrammi 400 (art. 80 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lettera *b*):			La tassa annuale, da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce, da coloro che sono in regola con il pagamento del tributo per l'anno precedente. La tassa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.
	ad uso privato	6.000	Ordinario	Le marche per la tassa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia. La tassa annuale, a decorrere dall'anno 1972, si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate con la data a cura del contribuente.
	ad uso pubblico	4.000	Id.	
	tassa annuale	Le stesse tasse di cui sopra	Con marche	
	2) autocarri, autoveicoli per uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera *c*, succitato testo unico):			
	ad uso privato	5.000	Ordinario	
	ad uso pubblico	4.000	Id.	
	tassa annuale	Le stesse tasse di cui sopra	Con marche	
	3) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera *d*, succitato testo unico):			
	ad uso privato e ad uso pubblico	4.000	Ordinario	
	tassa annuale	La stessa tassa di cui sopra	Con marche	
	4) autoveicoli appartenenti alle categorie *B*, *C* e *D* per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie *C* e *D* (lettera *e*, succitato testo unico)	4.000	Ordinario	
	tassa annuale	La stessa tassa di cui sopra	Con marche	
	5) motoscafi ed imbarcazioni a motore, adibiti ad uso privato (regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884 e decreto ministeriale 31 gennaio 1933)	4.000	Ordinario	Le marche per la tassa annuale per le patenti di guida dei natanti controindicati possono essere annullate, oltre che dagli ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dagli ispettorati di porto anche dagli uffici menzionati nei precedenti sottonumeri. La tassa annuale, a decorrere dall'anno 1972 si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate con la data a cura del contribuente.
	tassa annuale	La stessa tassa di cui sopra	Con marche	

Art. 16.

L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, la autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti di impianti per la distribuzione di carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 17.

Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre alla corresponsione del tributo evaso, alla pena pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua.

Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'art. 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria di lire cinquemila.

Art. 18.

Sull'ammontare delle vincite al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate e di ogni altra gara o competizione, è istituito, a favore dello Stato, un diritto erariale del 7 per cento.

Il diritto erariale sulle vincite verrà accertato, liquidato e riscosso con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

Per la repressione delle trasgressioni e la risoluzione delle relative controversie, si applicano le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, è elevata al 7 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche.

Art. 20.

Il primo comma dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il secondo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:

a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga . 1,50 %

b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga . 4 %

Nei casi previsti dall'articolo 126, lettera *b*), la ritenuta d'acconto deve essere operata con le seguenti aliquote:

a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali compresa tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga . . . . . 1,50 %

b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga . 4 %

c) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga . 1,50 %

d) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga . . . . 4 %

e) sull'intera parte dei compensi non eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione . . . . 1,50 %

f) sulla parte dei compensi eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione . . . . 4 %

L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue.

La stessa elevazione si applica altresì alle indennità di anzianità e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1971.

Art. 21.

Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale per le imposte erariali e al 5 per cento semestrale per le imposte locali.

Art. 22.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservate interamente all'erario.

Art. 23.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, in aggiunta alle somme di cui all'art. 4 della legge stessa, sono autorizzate le seguenti assegnazioni:

anno 1970	L. 2.500 milioni
» 1971	» 2.000 »
» 1972	» 1.500 »
» 1973	» 1.000 »

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1970 e 1971.

TITOLO II

Disposizioni per il risanamento delle gestioni degli enti mutualistici e per l'avvio della riforma sanitaria

Art. 24.

Presso la tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria », al quale viene assegnata la somma di lire 570 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno 1971; quest'ultimo importo, per lire 110 miliardi viene destinato ai fini di cui al successivo articolo 25 e per lire 320 miliardi all'avvio della riforma sanitaria da attuarsi tenuto conto delle competenze delle Regioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni del precedente titolo I.

All'onere di lire 430 miliardi per l'anno 1971 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti, nello stesso anno, dall'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

Art. 25.

A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, della Cassa marittima tirrena di Genova, della Cassa marittima adriatica di Trieste, della Cassa marittima meridionale di Napoli, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sarà corrisposto, in più quote, entro il 31 marzo 1971 e sarà destinato dai predetti enti, in via prioritaria, al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

Con decreti dei Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità si provvederà alla ripartizione tra gli enti anzidetti del contributo, in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1969, nonchè alla determinazione dell'importo che ciascun ente dovrà destinare al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

Ai fini della erogazione del contributo di cui al presente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente art. 24.

Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto corrente e versate allo stato di previsione della entrata dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1970 e 1971.

Art. 26.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo stabilita dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 1960 per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo è stabilita come segue:

a) 7,50 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di malattia;

b) 6 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali non spetta l'indennità di malattia.

Con la medesima decorrenza, l'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo è elevato a lire 15.000 giornaliere.

La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale è concessa la facoltà ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la metà dei contributi dovuti, stabilita dal secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è elevata da lire 3.200 a lire 10.000, per le contribuzioni relative all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 27.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 30.800 milioni, per l'anno 1971 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende e amministrazioni autonome.

Art. 28.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 e dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, è elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

Art. 29.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati.

Il predetto aumento contributivo è a totale carico del datore di lavoro.

Art. 30.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 294, sono prorogate per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1971.

Art. 31.

Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonchè un massimale retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre aziende.

Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per cento e del 15,60 per cento previste dalle tabelle *A* e *C* allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva prevista dalla tabella *B* annessa alla stessa legge è ridotta al 15,40 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli della tabella *A*, sub *B*) annessa alla legge suindicata è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.

Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215. ed all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.

Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.

Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sarà versato all'INAM che provvederà a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 2, lettera *b*), punto 1, della legge 29 maggio 1967, n. 369.

Art. 32.

Il comma terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

« Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento.

Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio.

Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato ».

Le disposizioni di cui al precedente comma, sostitutive del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono estese dal 1° gennaio 1971 alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, alle Casse mutue di malattia per i commercianti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, nonchè alla Cassa nazionale malattie della gente dell'aria, sempre che abbiano deliberato di estendere agli aventi diritto l'assistenza farmaceutica.

Art. 33.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni alla stessa data, una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualità di Ministro delegato per il CIP d'intesa con il Ministro per la sanità, comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, i risultati di tale indagine.

Entro il 31 dicembre 1971 il Comitato interministeriale dei prezzi attuerà la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi che verrà stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 34.

Il comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spetta l'esercizio del controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti la determinazione delle rette di degenza di cui all'art. 32 della medesima legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il medesimo comitato, quando sia costituito, provvede altresì entro il 28 febbraio 1971, sentita l'amministrazione interessata, a verificare la conformità della misura delle rette di degenza già deliberate ai criteri indicati nell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in

misura superiore al costo effettivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera, rinvia per riesame la relativa delibera.

Il consiglio d'amministrazione deve procedere ad una nuova determinazione della retta di degenza, conforme ai criteri di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rinvio per riesame.

Ove entro detto termine il consiglio di amministrazione non provveda, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Fino a quando non sarà entrato in funzione l'organo di controllo previsto al capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il controllo di cui ai commi precedenti del presente articolo è esercitato dal comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera previsto dall'art. 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, integrato, ai fini del controllo sulla retta di degenza ospedaliera, da:

tre rappresentanti della regione, di cui uno, ai fini del controllo in oggetto, con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti dei lavoratori subordinati e due rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale;

un rappresentante dei datori di lavoro designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su scala provinciale;

un medico designato dall'ordine dei medici;

due rappresentanti degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie designati dal Ministro per il lavoro.

Analogamente, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ai fini del controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti le rette di degenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che esercitano l'assistenza ospedaliera, è integrato nei modi indicati nel precedente comma.

Le norme del presente articolo non si applicano nella regione del Trentino-Alto Adige.

Art. 35.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sarà istituito, del comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 36.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i mutui, agli enti di cui al precedente art. 25 in misura proporzionale alle quote di contributo ad essi attribuite e per un importo complessivo non superiore alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso.

La richiesta di anticipazione dovrà essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di cui al precedente comma, sono equiparate, agli effetti fiscali, a quelle accordate alle Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate, con i relativi interessi, valendosi dei contributi dovuti agli enti, nell'anno finanziario 1971 in applicazione del precedente art. 25.

TITOLO III

Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione e dell'economia

Art. 37.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

A partire dall'anno 1970 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati alla costituzione di un fondo speciale per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico del Mediocredito centrale, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del medesimo art. 2 della citata legge 30 aprile 1962, n. 265, concedono senza o con parziali ricorsi a detto Mediocredito. Tali contributi sono accordati nei limiti è con le modalità annualmente stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. I residui due decimi del dividendo spettante allo Stato saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi — da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato — ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno

1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.

Art. 38.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 50 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milióni per l'anno 1975.

All'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è aggiunto il seguente comma:

« Il dividendo attribuito allo Stato destinato ad incrementare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi è detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa ».

Art. 39.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.

Gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione saranno versati ad apposito fondo speciale costituito presso la sezione medesima.

Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative in quei settori e con quelle modalità che verranno determinati, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

E' abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 30 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970 con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, di cui lire 20 miliardi nell'anno 1970 e lire 10 miliardi nell'anno 1971.

L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta in tutto o in parte contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti.

Art. 41.

Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1984 e di L. 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipulazione dei relativi contratti. Gli stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 42.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dall'anno 1971 e fino all'anno 1980 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 1 miliardo.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi.

Art. 43.

L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 1970, dall'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 11 della stessa legge, è aumentata di lire 4.000 milioni.

Art. 44.

Sino al 31 dicembre 1972 i tassi agevolativi annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi e la durata saranno determinati per settori e per le zone territoriali tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle

aree depresse del Centro-Nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti comma.

Art. 45.

L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'art. 37-*bis* inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo istituito presso lo stesso Istituto, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

Al fondo di cui al precedente comma sono imputati i concorsi statali nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Art. 46.

Alla spesa complessiva di lire 200 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 37, primo comma, e 40 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1970, 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le modalità di estrazione a sorte dei certificati previste dall'art. 20 del predetto decreto-legge n. 918 si applicano anche per i certificati di credito di cui all'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, all'art. 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 24 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1970 e 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1970 al 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente art. 45, sono ridotte di lire 9.450 milioni. La somma di lire 9.450 milioni sarà versata dal Mediocredito centrale allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970.

L'annualità dovuta al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 11.450 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 37, terzo comma, 38, 39, 41, 42 e 43 del presente decreto, in lire 22.950 milioni per l'anno 1970, si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le entrate di cui al primo comma del presente articolo e quanto a lire 13.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 27.950 milioni relativo all'anno 1971 si provvede quanto a lire 11.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del presente articolo e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

E' autorizzata la spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Nell'attuazione del presente comma deve essere sentito il parere dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei produttori agricoli.

Le predette somme saranno portate in aumento agli stanziamenti previsti nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1970, rispettivamente alla lettera *g*) ed alla lettera *h*) dell'art. 45 della predetta legge n. 910.

All'onere di complessive lire 26.855.928.750 di cui al presente articolo si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto di tesoreria intestato a « Ministero del tesoro - concorso del FEOGA, sezione orientamento a norma dell'art. 12 del regolamento numero 159/66 CEE ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni 1970 e 1971 si provvede con riduzione dei fondi di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a predisporre i piani zonali di cui all'art. 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè conformi ai programmi regionali.

Le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'art. 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974.

Art. 50.

Per la provvista di fondi necessari fino al 31 dicembre 1969, per il funzionamento degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di lire 22 miliardi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi e di assicurare condizioni di convenienza economica nelle zone interessate, può altresì autorizzare gli enti di sviluppo e quelli di irrigazione a contrarre mutui entro il limite complessivo di lire 20 miliardi per integrare le quote dei finanziamenti concessi in base alle leggi ed alle disposizioni vigenti, relativi ad opere pubbliche e collettive, riguardanti soprattutto l'irrigazione, la ristrutturazione fondiaria, la viabilità ed altre infrastrutture rurali nonchè per incrementare i fondi di garanzia degli enti diretti a promuovere e sostenere gestioni collettive di valorizzazione della produzione agricola.

L'importo di lire 20 miliardi è ripartito tra gli enti di sviluppo e quelli di irrigazione con le modalità di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901. I mutui di cui al presente articolo sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato a partire dall'anno 1971, e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Agli oneri di ammortamento posti a carico dello Stato in applicazione del presente articolo, valutati in complessive lire 2 miliardi nell'anno 1971, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 51.

I mutui integrativi, concessi agli enti di sviluppo per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA ed assistiti dal concorso dello Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere estinti anticipatamente, secondo le procedure e le modalità previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 52.

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, a favore della cassa medesima è autorizzato un ulteriore apporto di lire 100 miliardi per provvedere all'esecuzione urgente di opere di irrigazione.

I piani di intervento sono predisposti dalla Cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sentite le Regioni interessate.

Tale somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, di cui lire 34 miliardi per l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971, così ripartita:

a) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 17.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 9.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della citata legge n. 991;

c) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le concessioni di studio di cui all'art. 5 della legge medesima;

d) lire 22.500 milioni, di cui 12.000 milioni per l'anno 1970 e lire 10.500 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 3.800 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.800 milioni per l'anno 1971, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè all'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 14.700 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 6.700 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'art. 2, lettere *a*) e *c*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione del presente decreto;

h) lire 2.000 milioni per l'anno 1970 a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costituzione e l'attività delle comunità montane.

All'onere di lire 34 miliardi relativo all'anno 1970 si provvede quanto a lire 14 miliardi ed a lire 20 miliardi con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1969 e 1970.

All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1971 si provvede, per lire 29.500 milioni e per lire 500 milioni, rispettivamente, con corrispondente riduzione dei fondi inscritti ai capitoli numeri 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.

Ai fini del precedente art. 53, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'art. 21, primo comma, e dall'art. 24, primo comma, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910; per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite nel secondo comma dell'art. 21 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 55.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 53 e 54 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti od enti di interesse agricolo e forestale, istituiti a norma delle leggi regionali.

A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

Gli interventi si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

Art. 56.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 novembre 1969, n. 833, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1973, con le seguenti modifiche:

nel primo comma dell'art. 1 e nel secondo comma dell'art. 2 le parole « e con indice di affollamento pari o superiore ad uno » sono sostituite dalle parole « e con indice di affollamento pari o superiore a 0,75 » e le parole « composte di non più di 5 vani abitabili oltre gli accessori e » sono soppresse;

nel secondo comma dell'art. 1 le parole « nei riguardi dei conduttori o sub-conduttori i quali dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 150 mila mensili » sono sostituite dalle parole « purchè il conduttore o il sub-conduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a 2 milioni e 500 mila lire ».

Il termine del 31 dicembre 1970 previsto dagli articoli 6 e 7 della legge succitata è prorogato fino alla stessa scadenza del 31 dicembre 1973.

Agli alloggi soggetti a proroga legale del contratto od a blocco del canone di locazione ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833.

Nulla è innovato alle norme di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 della legge medesima.

Art. 57.

Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:

a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57;

b) il termine stabilito dall'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1957, n. 170, modificate con la legge 17 febbraio 1968, n. 57, e prorogate in virtù del precedente comma, si applicano anche alle società costituite posteriormente al 19 febbraio 1968 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si applicano per gli esercizi chiusi fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria.

Art. 58.

L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del

presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.

Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni già ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopra prezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

Le agevolazioni previste dal comma precedente non si applicano agli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nè a quelli derivanti da incorporazione di altre società le cui azioni erano già ammesse alla quotazione. Se gli aumenti di capitale sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.

In caso di cancellazione delle azioni dal listino di borsa le agevolazioni previste dai commi precedenti cessano a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la cancellazione.

Art. 59.

Ferme restando le vigenti norme in materia per le società cooperative e loro consorzi:

a) l'imposta sulle società eventualmente dovuta dalle società cooperative e loro consorzi è ridotta del 20 per cento per cinque esercizi, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli aumenti di capitale, che saranno sottoscritti e versati fino al 31 dicembre 1972, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale soprapprezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa.

Tutte le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano a condizione che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

Art. 60.

I benefici di cui ai precedenti articoli 57, 58 e 59 si applicano alle operazioni che risultino conformi alle direttive che saranno fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 61.

I limiti di capitale previsti dalla legge del bollo, registro e ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle società cooperative e loro consorzi, sono elevati rispettivamente a 30 milioni e 100 milioni di lire.

I limiti di capitale e di patrimonio, previsti dalla lettera *a*) dell'art. 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati rispettivamente a 40 ed a 80 milioni di lire.

E' altresì elevato a lire 50 milioni il limite di patrimonio previsto dall'art. 152 del sopracitato testo unico.

Il trattamento agevolativo previsto dagli articoli 151 e 152 del sopracitato testo unico, come sopra modificati, si applica anche ai consorzi fra cooperative agricole.

Art. 62.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base a bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite, che siano state tassate da almeno tre anni in base a bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili, navi e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, reinvestite entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive a sostegno e sviluppo dell'occupazione e portate ad aumento del capitale sociale nell'esercizio successivo a quello del reinvestimento. Il reinvestimento deve essere effettuato in conformità alle direttive che saranno annualmente stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno e delle Isole.

La norma del comma precedente che fa obbligo di portare ad aumento di capitale sociale le plusvalenze reinvestite, non si applica alle società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I beni e le azioni in cui sono state reinvestite le plusvalenze non possono essere alienati prima di cinque

anni dal reinvestimento, salvo che su autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non contabilizzate o non reinvestite in conformità delle direttive anzidette o distribuite ai soci saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle plusvalenze dei beni immobili realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la costruzione e il commercio di tali beni, né alle plusvalenze dei titoli realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la compravendita, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.

Art. 63.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.

L'esenzione permane, fino all'originario termine di scadenza, anche nel caso di conversione del prestito.

Art. 64.

Per i fabbricati iniziati entro il 31 dicembre 1971, è prorogato al 31 dicembre 1973 il termine massimo per la ultimazione delle costruzioni previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26.

Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1971.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno determinate le caratteristiche delle costruzioni di tipo economico e popolare che possono fruire delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 65.

I mutui contratti dai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantito dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

Art. 66.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà nello stesso giorno della pubblicazione presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — REALE — GIOLITTI — PRETI — GAVA — DONAT-CATTIN — MARIOTTI — NATALI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 13 — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la previdenza degli impiegati della industria;

Vista la nota n. 502/017902 in data 10 ottobre 1969 con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana a seguito della designazione ad altri incarichi del dott. Mario Giovene ha designato a sostituirlo il dott. Enzo Boghetich;

Decreta:

Il dott. Enzo Boghetich è chiamato a far parte della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria in sostituzione del dott. Mario Giovene.

Roma, addì 14 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1607, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1970, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. V.12/11903, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato,

quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il dott. ing. Mario Maroni in sostituzione dello ing. Eros Palladini;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Maroni è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della aviazione civile, in sostituzione dell'ing. Eros Palladini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

(10110)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla Ditta laboratori FEP dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Parma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2878 in data 18 agosto 1961, con il quale la ditta laboratorio FEP fu autorizzata ad attivare in Parma, viale Rustici, 24, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici, limitatamente alle preparazioni di sciroppi e soluzioni in genere, polveri, compresse, confetti, pillole, pomate, ovuli e supposte;

Vista la lettera in data 9 luglio 1970 con la quale la ditta predetta ha fatto conoscere di rinunciare all'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel decreto sopracitato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta laboratori FEP l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Parma, via Rustici, 24, concessa con il decreto ministeriale n. 2878 del 18 agosto 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Parma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10113)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca, su rinuncia, alla farmacia Due Campane del dott. Guglielmo Carraroli dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nel laboratorio sito in Verona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS n. 2032 in data 10 marzo 1958, con il quale la farmacia « Due Campane » del dott. Guglielmo Carraroli fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia stessa, sito in Verona, via Mazzini, 52, le specialità medicinali chimiche denominate normogastrolo e resinolo;

Vista la lettera in data 18 agosto 1970 con la quale il titolare della farmacia predetta dichiara di aver rinunciato alla autorizzazione alla produzione farmaceutica di cui al prefato decreto;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia Due Campane del dott. Guglielmo Carraroli l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nel laboratorio annesso alla farmacia stessa sita in Verona, via Mazzini, 52, concessa con decreto ACIS n. 2032 del 10 marzo 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10111)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Revoca alla ditta Bolis di Alessandro Sessa della autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano - Palazzolo Milanese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 15 luglio 1953 con il quale la ditta Bolis di Alessandro Sessa fu autorizzata a produrre specialità medicinali, limitatamente al solo prodotto vescicatorio liquido Azimonti, nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano - Palazzolo Milanese (Milano) via Umberto 1;

Vista la lettera del medico provinciale di Milano n. 3633 in data 22 giugno 1970 nella quale si dichiara che l'officina sopracitata ha cessato l'attività e le relative attrezzature sono state smantellate;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono le condizioni che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel prefato decreto;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Bolis di Alessandro Sessa la autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano - Palazzolo Milanese (Milano) via Umberto I, concessa con il decreto ACIS del 15 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 20/1970.
Prezzo delle benzine per autotrazione, solventi e avio

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale della benzina, citato nelle premesse, sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati a modifica del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1205 del 15 febbraio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 febbraio 1969).

BENZINA D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	L./hl.	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	L./hl.
	—	—	—	—
normale 79 N.O. (R.M.)	20.966	15.200	4.196	3.042
supercarburante 87 N.O. (R.M.)	21.892	16.200	5.083	3.762

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Nei prezzi delle benzine sopra indicati è compresa una maggiorazione pari al valore di L. 2 al litro destinata all'aumento dei margini percepiti al 1° gennaio 1969, a qualsiasi titolo, dai gestori degli impianti stradali di erogazione carburanti.

Le aziende petrolifere che, posteriormente a tale data, hanno proceduto ad aumenti dei suddetti margini a favore degli stessi gestori, sono autorizzate a detrarli dalla maggiorazione di cui sopra all'atto della sua corresponsione.

Le aziende petrolifere concorderanno con i gestori le aliquote di aumento da applicare ai singoli casi, in rapporto alle esigenze derivanti dalla diversità degli impianti e dei volumi di vendita, in modo che risulti un onere medio per singola azienda petrolifera pari alla suddetta maggiorazione di L. 2 al litro.

Qualora entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento non saranno intervenuti i predetti accordi, il Comitato interministeriale dei prezzi procederà ad emanare direttive in merito.

BENZINE AGEVOLATE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
Benzina 79 N.O. (R.M.)	—
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS. . . .	4.380
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere . . .	6.115

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le
	—	—
Benzina solvente leggerissima (40/60)	21.337	4.552
Benzina solvente leggera (60/80) . .	20.649	3.893
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160) . .	20.162	3.426

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

a) *per aviazione civile:*	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.
Tipo 80 N.O.	—	—
Aeroporti « A »	22.183	16.572
Aeroporti « B »	22.461	16.772
Aeroporti « C »	23.017	17.172
Tipo 100/130 N.O.		
Aeroporti « A »	22.739	16.972
Aeroporti « B »	23.017	17.172
Aeroporti « C »	23.572	17.572

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di: Cagliari, Catania, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	Merce daziata (Ige compresa) L./hl.
	—	—
b) *per altri usi:*		
Tipo 80 N.O.	21.412	16.017
Tipo 100/130 N.O.	21.975	16.422

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Roma, addì 26 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
GAVA

(10528)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paolo Cosulich, console onorario di Malta a Genova.

(9995)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor P.W.H. Shaepman, console generale dei Paesi Bassi a Milano.

(9996)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Viktor Pardo, console di Jugoslavia a Milano.

(9997)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Thomas T. Turqman, console degli U.S.A. a Milano.

(9998)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gaetano Vitanza, console onorario di Honduras a Palermo.

(9999)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sebastiano Cossu, console onorario di Malta a Torino.

(9895)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charalambos Papadopoulos, console di Grecia a Milano.

(9896)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charalambos Korakas, console di Grecia a Napoli.

(9897)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1970, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 793.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10311)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10312)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò D'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di S. Nicolò D'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10319)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Nureci (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10316)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10317)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10318)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di S. Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10320)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Santu Lussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10321)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1970, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Speranza », con sede in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 29 febbraio 1964, rep. 18067;

2) « Co.M.P.T. - Commissionaria macellai della provincia di Treviso, con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 14 novembre 1963, rep. 21918;

3) di « Produzione e lavoro di Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 18 novembre 1948, rep. 1067;

4) edilizia il « Tetto di Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 18 marzo 1961, rep. 3182;

5) edile « Insegnanti statali ruolo (C.E.I.S.R.) », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 16 dicembre 1954, rep. 13260;

6) edile « S. Giuseppe - Sottufficiali Esercito - Treviso C.E.S.G. », con sede in Treviso, costituita per rogito Longo in data 13 maggio 1953, rep. 4136;

7) edile « Trevigiana impiegati Chiari e Forti », con sede in Treviso, costituita per rogito Mazzotta in data 22 aprile 1954, rep. 684;

8) « Villaggio degli Aclisti », con sede in Treviso, frazione S. Bona, costituita per rogito Spinelli in data 20 ottobre 1953, rep. 1064;

9) edile « Insegnanti scuola industriale - C.E.I.S.I. », con sede in Treviso, costituita per rogito Longo in data 13 ottobre 1953, rep. 4313;

10) edilizia « SPES », con sede in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 8 maggio 1953, rep. 8477;

11) « Edilizia tra impiegati previdenza - C.E.T.I.P. », con sede in Treviso, costituita per rogito Volpi in data 26 ottobre 1948, rep. 2047/945;

12) « Edilizia case dipendenti ospedalieri - Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 12 gennaio 1965, rep. 20137;

13) « Dipendenti camerali Fiumicelli - C.D.C.F. », con sede in Treviso, costituita per rogito di Francia in data 5 settembre 1964, rep. 19357;

14) edilizia « Italia », con sede in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 25 marzo 1963, rep. 5187;

15) edilizia « INA Trevigiana », con sede in Treviso, costituita per rogito Telese in data 24 gennaio 1958, rep. 26408;

16) agricola « SS. Cosma e Damiano », con sede in Pagnano d'Asolo (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 2 maggio 1960, rep. 1975;

17) edilizia « Fiume Sile », con sede in Casier (Treviso), costituita per rogito Scarpa Gregorj in data 27 luglio 1965, rep. 43835;

18) « Edilcasa », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 14 settembre 1965, rep. 8587;

19) edilizia « La Comunità », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 26 novembre 1956, rep. 15437;

20) « Latteria sociale cooperativa di S. Andrea di Castelfranco Veneto », con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 6 giugno 1949, rep. 7211;

21) « Agricola di Cessalto », con sede in Cessalto (Treviso), costituita per rogito de Franceschi in data 30 giugno 1949, repertorio 1276;

22) « Latteria sociale Turnaria di San Boldo », con sede in Tovena di Cison di Valmarino (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 18 aprile 1962, rep. 12999;

23) edilizia « Aquila », con sede in Conegliano (Treviso), costituita per rogito Sartorio in data 3 marzo 1965, rep. 22009;

24) « Bressaglia », con sede in Fontanelle (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 18 luglio 1945, rep. 3220;

25) edilizia « Fonte », con sede in Fonte (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 19 settembre 1964, rep. 7559;

26) « Tessile artigiana Pio X » (già Coop.va di consumo Pio X, con sede in Candelù - frazione Maserada (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 27 febbraio 1952, rep. 9472;

27) « Consorzio allevatori trevigiani », con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 21 gennaio 1956, rep. 12347;

28) edile « Ferroviaria Montello », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 19 maggio 1948, rep. 740;

29) « Essiccatoio » cooperativo. bozzoli di Negrisia di Ponte di Piave, con sede in Negrisia di Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 26 maggio 1946, rep. 3546;

30) edile « Ferroviaria S. Marco », con sede in Preganziol (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 13 febbraio 1962, rep. 9833;

31) edilizia « Trevisil », con sede in Quinto di Treviso, costituita per rogito Manavallo in data 30 luglio 1965, rep. 19118;

32) agricola « Margherita Sanson di Riese », con sede in Riese (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 4 marzo 1953, rep. 10994;

33) « Del Popolo di San Polo di Piave », con sede in San Polo di Piave (Treviso), costituita per rogito Bertoldi in data 12 ottobre 1947, rep. 3447;

34) « Latteria Turnaria di Montaner di Sarmede », con sede in Montaner di Sarmede (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 30 ottobre 1948, rep. 8519;

35) « C.E.C.O.I. - Cooperativa edile comunale fra operai e impiegati », con sede in Spresiano (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 19 maggio 1949, rep. 1304;

36) « Agraria di San Pietro di Barbozza », con sede in San Pietro di Barbozza di Valdobbiadene (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 22 marzo 1955, rep. 7060;

37) di Vedelago, con sede in Vedelago (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 10 agosto 1945, rep. 3929;

38) edil. « La Splendida » (già ediliz. Concordia), con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 7 ottobre 1955, rep. 18070;

39) « El Mekili », con sede in Verona, costituita per rogito de Trombetti in data 20 aprile 1955, rep. 26792;

40) « Nuova Sar », con sede in Verona, frazione Parona, costituita per rogito Salvi in data 25 gennaio 1950, rep. 11244;

41) ediliz. « La Bernardina », con sede in Lughezzano di Bosco Chiesanuova (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 31 gennaio 1963, rep. 13347;

42) agricola « Malga Costa », con sede in Azzago di Grezzana (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 22 dicembre 1961, rep. 5138/552;

43) « La Venezia », con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 20 gennaio 1964, rep. 63308;

44) « Valpantena per costruzione case per lavoratori », con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Colozza in data 7 maggio 1954, rep. 6093;

45) « La Primula », con sede in S. Pietro di Lavagno (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 18 dicembre 1964, rep. 73426;

46) edilizia « Arilica », con sede in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 29 marzo 1965, repertorio 16235;

47) « Agricola industriale di Carmignano », con sede in Carmignano di S. Urbano (Padova), costituita per rogito Dalla Vedova in data 27 giugno 1948.

(9676)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Vercelli

Con decreto ministeriale 29 agosto 1970, ai sensi dell'art. 23, comma 1°, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 12 settembre 1970 l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, a tutte le specie di selvaggina nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Vercelli.

E' vietato altresì, l'esercizio venatorio: al francolino di monte, al capriolo, al cervo, al cinghiale, al daino, alle giovani marmotte dell'anno in tutta la zona faunistica delle Alpi ricadente nella provincia ed alla starna limitatamente nella zona faunistica delle Alpi del settore Biellese, per l'annata venatoria 1970-71; alla marmotta dopo la data dell'11 ottobre 1970; al camoscio nel periodo anteriore al 20 settembre 1970.

(9819)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 27 settembre 1970)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 27 settembre 1970 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 27 settembre 1970 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AB n. 67571:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Tatti Jacopo;
2) Biglietto serie E n. 54188:
L. 100.000.000 abbinato al cavallo Poussin;
3) Biglietto serie O n. 35358:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Cogne;
4) Biglietto serie L n. 19241:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Salvi;
5) Biglietto serie U n. 79893:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Caruso.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie	B	n. 90844	8) Bigl. serie	S	n. 66798
2) » »	D	» 87480	9) » »	U	» 57802
3) » »	N	» 05735	10) » »	V	» 59704
4) » »	R	» 38160	11) » »	AA	» 77518
5) » »	R	» 54387	12) » »	AB	» 05632
6) » »	S	» 18962	13) » »	AC	» 47751
7) » »	S	» 52274	14) » »	AC	» 79757

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie AB n. 67571 vincente il primo premio L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie E n. 54188 vincente il secondo premio . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie O n. 35358 vincente il terzo premio . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie L n. 19241 vincente il quarto premio » 500.000
5) al venditore del biglietto serie U n. 79893 vincente il quinto premio » 250.000

Ai venditori degli altri quattordici biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 71.500 ciascuno.

(9725)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Eutimio Gallinella avverso il disposto recupero di somme corrisposte al predetto in eccedenza.

(9749)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
nella qualità di
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Visto il bando di concorso a otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in data 1° giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1970;

Vista la deliberazione in data 4 marzo 1970 del comitato amministrativo della Cassa, recante l'autorizzazione a nominare la commissione incaricata dell'espletamento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 28 del decreto ministeriale 20 aprile 1967, recante norme sulla composizione di detta commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della succitata commissione;

Dispone:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nella premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Martucci dott. Domenico, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

De Matthaeis dott. Antonio, direttore generale della Cassa;
Bitetti dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro;
Gentile dott. Bruno, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Prili dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ferrazza dott. Orlando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Agricola dott. Ernesto, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario:

Cappariello dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componente aggiunto per la dattilografia e la stenografia:

Cavicchioni Maturo prof. Marta, docente di ruolo nello Istituto professionale di Stato per il commercio « A. Vespucci » di Roma.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro-presidente: NATALI

(9922)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.